Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 1° luglio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
Al «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 16 per tassa di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tassa di bollo)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concessione di decorazioni al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' conferita la medaglia in oro al valor militare al capitano di fregata Stefano PUGLIESE, fu Gianfrancesco e fu Giuseppina Zito, nato a Catanzaro il 12 aprile 1901, con la seguente motivazione: Comandante di incrociatore corazzato di tipo antiquato, assegnato alla difesa antinave e contraerea di piazzaforte marittima oltremare continuamente sottoposta all'offesa aerea dalle vicine basi dell'avversario, sosteneva con incrollabile fermezza e valorosa azione di comando l'ardua missione. Investita la piazzaforte da forze soverchianti interveniva efficacemente anche contro obiettivi terrestri e, ricevutone l'ordine, faceva abbandonare ordinatamente la nave dopo averne predisposta la distruzione. Tornato a bordo con pochi animosi nell'imminenza dell'invasione della località per accertare ed accelerare la combustione delle miccie di accensione, pur avendo constatato che l'incendio sviluppatosi presso il deposito munizioni centrale ne rendeva imminente la deflagrazione, con eroica perseveranza assicurava l'innescamento degli altri depositi per rendere totale la distruzione della nave finchè, sorpreso dalla sopravvenuta deflagrazione, dava nella tormentosa situazione creata da successive esplosioni e dalla nafta incendiata, prove mirabili di serenità e di forza d'animo. — (Tobruk, 26 novembre 1940-22 gennaio 1941).

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1947
Registro Marina militare n. 10, foglio n. 79.

(2696)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Sentito il parere della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro, Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' conferita la medaglia in oro al valor militare (alla memoria) del capo silurista di 1ª classe Alessandro MONTAGNA, matricola 49753, fu Delfina Montagna, nato a La Spezia il 4 agosto 1893, con la seguente motivazione: Capo-carico silurista in incrociatore dislocato oltremare per la difesa antinave e contraerea di piazzaforte marittima continuamente battuta con ogni mezzo offensivo dalle vicine basi avversarie, partecipava a tutte le azioni di guerra svolte dalla nave nelle acque della rada, esempio e sprone ai dipendenti per il determinato coraggio, il profondo senso del dovere e la manifesta fermezza di propositi. Investita la piazzaforte da forze soverchianti, tornava con pochi animosi sulla nave da poco sgombrata per accelerarne la distruzione già predisposta. Benchè l'incendio sviluppatosi presso la « Santa Barbara » centrale ne rendesse imminente l'esplosione, con eroica perseveranza assicurava l'innescamento del deposito munizioni anteriore per rendere totale la distruzione. Sorpreso al lavoro dall'esplosione che trasformava la nave in immane rogo si attardava per compiere le ultime operazioni e riuscito ancora a salire in coperta scompariva fra le esplosioni e le fiamme che ormai si distendevano sul mare intorno al relitto. Esempio di leggendario eroismo. — (Tobruk, 10 giugno 1940-20 gennaio 1941).

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1947
Registro Marina militare n. 10, foglio n. 78.

(2695)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1947, n. 546.

Approvazione dell'Accordo internazionale per la costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, concluso a Quebec il 16 ottobre 1945.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso a Quebec il 16 ottobre 1945 per la « Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura » nella quale l'Italia è stata ammessa il 10 settembre 1946.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è autorizzato ad iscrivere in bilancio la spesa occorrente per la partecipazione dell'Italia alla suddetta organizzazione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 10 settembre 1946.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SEGNI — CAMPILLI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

Statuto dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite

Preambolo

Poichè le Nazioni che accettano il presente Statuto sono decise a promuovere il comune benessere, assecondando da parte loro ogni azione separata e collettiva tendente:

— ad accrescere il livello di nutrizione e il tenore di vita dei popoli sotto le loro rispettive giurisdizioni;

— ad assicurare miglioramenti nel rendimento della produzione e distribuzione di tutti i prodotti alimentari ed agricoli;

— a migliorare la condizione delle popolazioni rurali e così contribuire all'espansione dell'economia mondiale,

con il presente atto istituiscono l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite, d'ora innanzi designata come l'« Organizzazione », attraverso la quale i Membri si informeranno reciprocamente delle misure adottate e dei progressi compiuti nei campi d'azione predetti.

Art. I.

(*Funzioni dell'Organizzazione*)

1. L'Organizzazione raccoglierà, analizzerà, interpreterà e diffonderà notizie relative alla nutrizione, ai generi alimentari e all'agricoltura.

2. L'Organizzazione promuoverà e, dove del caso, raccomanderà un'azione nazionale e internazionale nei rispetti:

a) della ricerca scientifica, tecnologica, sociale ed economica relativa alla nutrizione, alimentazione ed agricoltura;

b) del miglioramento dei sistemi di educazione e amministrazione connessi con la nutrizione, l'alimentazione e l'agricoltura, e la diffusione della pubblica conoscenza di scienza e pratica della nutrizione e dell'agricoltura;

c) della conservazione delle risorse naturali e dell'adozione di metodi perfezionati di produzione agricola;

d) del perfezionamento dei metodi di manipolazione, di contrattazione e di distribuzione dei prodotti alimentari ed agricoli;

e) dell'adozione di determinate linee di condotta per assicurare un adeguato credito agricolo nazionale e internazionale;

f) dell'adozione di determinate linee di condotta sul piano internazionale nei riguardi degli accordi sui prodotti agricoli.

3. Sarà anche compito dell'Organizzazione:

a) fornire quell'assistenza tecnica che i Governi possono richiedere;

b) organizzare, in cooperazione con i Governi interessati, quelle missioni che possono essere necessarie per assisterli nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla loro accettazione delle raccomandazioni della Conferenza per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite; e

c) in linea generale, adottare ogni misura necessaria e appropriata per raggiungere gli scopi dell'Organizzazione quali esposti nel preambolo.

Constitution of the Food and Agriculture Organization of the United Nations

Preamble

The Nations accepting this Constitution, being determined to promote the common welfare by furthering separate and collective action on their part for the purposes of

raising levels of nutrition and standards of living of the peoples under their respective jurisdictions,

securing improvements in the efficiency of the production and distribution of all food and agricultural products,

bettering the condition of rural populations, and thus contributing toward an expanding world economy,

hereby establish the Food and Agriculture Organization of the United Nations, hereinafter referred to as the « Organization », through which the Members will report to one another on the measures taken and the progress achieved in the fields of action set forth above.

Art. I.

(*Functions of the Organization*)

1. The Organization shall collect, analyze, interpret, and disseminate information relating to nutrition, food and agriculture.

2. The Organization shall promote, and where appropriate, shall recommend national and international action with respect to

(*a*) scientific, technological, social, and economic research relating to nutrition, food and agriculture;

(*b*) the improvement of education and administration relating to nutrition food and agriculture, and the spread of public knowledge of nutritional and agricultural science and practice;

(*c*) the conservation of natural resources and the adoption of improved methods of agricultural production;

(*d*) the improvement of the processing, marketing, and distribution of food and agricultural products;

(*e*) the adoption of policies for the provision of adequate agricultural credit, national and international;

(*f*) the adoption of international policies with respect to agricultural commodity arrangements.

3. It shall also be the function of the Organization

(*a*) to furnish such technical assistance as governments may request;

(*b*) to organize, in cooperation with the governments concerned, such missions as may be needed to assist them to fulfill the obligations arising from their acceptance of the recommendations of the United Nations Conference on Food and Agriculture; and

(*c*) generally to take all necessary and appropriate action to implement the purposes of the Organization as set forth in the Preamble.

Art. II.
(*Membri*)

1. Membri originari dell'Organizzazione saranno quelle tra le Nazioni indicate nell'art. I che accettano il presente Statuto uniformandosi a quanto disposto dall'art. XXI.

2. Nuovi Membri possono essere ammessi nell'Organizzazione in base a voto favorevole di due terzi di tutti i membri della Conferenza e all'accettazione del presente Statuto quale è in vigore al tempo della loro ammissione.

Art. III.
(*La Conferenza*)

1. Vi sarà una Conferenza dell'Organizzazione in cui ciascun Stato-Membro sarà rappresentato da un membro.

2. Ciascun Stato-Membro può nominare un sostituto, associati e consulenti del suo membro della Conferenza. La Conferenza può emanare norme regolanti la partecipazione ai suoi lavori di sostituti, associati e consulenti, ma qualunque partecipazione del genere sarà senza diritto a voto, eccetto nel caso di un sostituto o di un associato partecipante in sostituzione di un membro.

3. Nessun membro della Conferenza può rappresentare più di uno Stato-Membro.

4. Ogni Stato-Membro avrà soltanto un voto.

5. La Conferenza può invitare qualsiasi organizzazione internazionale pubblica che abbia compiti connessi con quelli dell'Organizzazione a nominare un rappresentante che parteciperà alle riunioni secondo le condizioni fissate dalla Conferenza stessa. Nessuno di tali rappresentanti avrà diritto a votare.

6. La Conferenza si riunirà almeno una volta all'anno.

7. La Conferenza eleggerà le proprie cariche, regolerà la propria procedura, e stabilirà norme per la convocazione delle sessioni e la determinazione degli ordini del giorno.

8. La Conferenza delibererà su ogni materia a semplice maggiorità di voti salvo che sia espressamente stabilito in altro modo in questo Statuto o da norme adottate dalla Conferenza.

Art. IV.
(*Funzioni della Conferenza*)

1. La Conferenza stabilirà la linea di condotta e approverà il bilancio dell'Organizzazione ed eserciterà gli altri poteri conferiti a quest'ultima dal presente Statuto.

2. La Conferenza può, con una maggioranza di due terzi dei voti, fare raccomandazioni su questioni relative all'alimentazione e all'agricoltura da essere sottoposte all'esame degli Stati-Membri in vista di una loro esecuzione in campo nazionale.

3. La Conferenza può, con una maggioranza di due terzi dei voti, sottoporre all'esame degli Stati-Membri convenzioni su questioni riguardanti l'alimentazione e l'agricoltura in vista di una loro accettazione con la procedura costituzionale appropriata.

4. La Conferenza stabilirà norme in ordine alla procedura da seguire allo scopo di garantire:

a) appropriate consultazioni con i Governi e preparazione tecnica adeguata prima dell'esame, da parte

Art. II.
(*Membership*)

1. The original Members of the Organization shall be such of the nations specified in Annex I as accept this Constitution in accordance with the provisions of Article XXI.

2. Additional Members may be admitted to the Organization by a vote concurred in by a two-thirs majority of all the members of the Conference and upon acceptance of this Constitution as in force at the time of admission.

Art. III.
(*The Conference*)

1. There shall be a Conference of the Organization in which each Member nation shall be represented by one member.

2. Each Member nation may appoint an alternate, associates, and advisers to its member of the Conference. The Conference may make rules concernig the participation of alternates, associates, and advisers in its proceedings, but any such participation shall be without the right to vote except in the case of an alternate or associate participating in the place of a member.

3. No member of the Conference may represent more than one Member nation.

4. Each Member nation shall have only one vote.

5. The Conference may invite any public international organization which has responsibilities related to those of the Organization to appoint a representative who shall participate its meetings on the conditions prescribed by the Conference. No such representative shall have the right to vote.

6. The Conference shall meet at least once in every year.

7. The Conference shall elect its own officers, regulate its own procedure, and make rules governing the convocation of sessions and the determination of agenda.

8. Except as otherwise expressly provided in this Constitution or by rules made by the Conference, all matters shall be decided by the Conference by a simple majority of the votes cast.

Art. IV.
(*Functions of the Conference*)

1. The Conference shall determine the policy and approve the budget of the Organization and shall exercise the other powers conferred upon it by this Constitution.

2. The Conference may by a two-thirds majority of the votes cast make recommandations concerning questions relating to food and agriculture to be submitted to Member nations for consideration with a view to implementation by national action.

3. The Conference may by a two-thitds majority of the votes cast submit conventions concerning questions relating to food and agriculture to Member nations for consideration with a view to their acceptance by the appropriate constitutional procedure.

4. The Conference shall make rules laying down the procedure to be to be followed to secure:

(*a*) proper consultation with governments and adequate technical preparation prior to consideration by

della Conferenza, delle raccomandazioni e convenzioni proposte; e

b) appropriate consultazioni con i Governi nei riguardi dei rapporti tra l'Organizzazione e istituzioni nazionali o persone private.

5. La Conferenza può fare raccomandazioni a qualsiasi organizzazione pubblica internazionale in qualunque materia connessa con gli scopi dell'Organizzazione.

6. La Conferenza può con una maggioranza di due terzi dei voti acconsentire a disimpegnare qualunque altra funzione conforme agli scopi dell'Organizzazione che può esserle assegnata da Governi o essere prevista da qualunque accordo tra l'Organizzazione e qualsiasi altra organizzazione pubblica internazionale.

Art. V.

(Il Comitato Esecutivo)

1. La Conferenza nominerà un Comitato Esecutivo composto di non meno di 9 e di non più di 15 membri o membri sostituiti o associati della Conferenza o loro consulenti che siano qualificati per esperienza amministrativa o per altre speciali attitudini a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione. Non vi sarà più di un membro per ogni Stato-Membro. L'esercizio e le altre condizioni di ufficio dei membri del Comitato Esecutivo saranno regolati dalle norme emanate dalla Conferenza.

2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 di quest'articolo, la Conferenza terrà presente nel nominare il Comitato Esecutivo l'esigenza che i suoi membri riflettano una pratica, quanto varia possibile, di differenti tipi di economia in relazione all'alimentazione e all'agricoltura.

3. La Conferenza può delegare al Comitato Esecutivo quei poteri che ritenesse di determinare, ad eccezione dei poteri di cui al paragrafo 2 dell'art. II, all'art. IV, al paragrafo 1 dell'art. VII, all'art. XIII e all'articolo XX del presente Statuto.

4. I membri del Comitato Esecutivo eserciteranno i poteri loro delegati dalla Conferenza a nome dell'intera Conferenza e non come rappresentanti dei loro rispettivi Governi.

5. Il Comitato Esecutivo nominerà le proprie cariche e, subordinatamente a qualunque decisione della Conferenza, regolerà la propria procedura.

Art. VI.

(Altri Comitati e Conferenze)

1. La Conferenza può istituire comitati permanenti tecnici e regionali e può nominare comitati per lo studio di qualunque materia rientrante negli scopi dell'Organizzazione.

2. La Conferenza può convocare conferenze generali, tecniche, regionali e altre conferenze speciali e può provvedere per la rappresentanza a tali conferenze, secondo modalità che è in sua facoltà determinare, di organismi nazionali e internazionali interessati nella nutrizione, alimentazione e agricoltura.

Art. VII.

(Il Direttore Generale)

1. Vi sarà un Direttore Generale dell'Organizzazione che sarà nominato dalla Conferenza con quella procedura e a quelle condizioni che essa stessa determinerà.

the Conference of proposed recommendations and conventions; and

(*b*) proper consultation with governments in regard tho relations between the Organization and national institutions or private persons.

5. The Conference may make recommendations to any public international organization regarding any matter pertaining to the purpose of the Organization.

6. The Conference may by a two-thirds majority of the votes cast agree to discharge any other functions consistent with the purposes of the Organization which may be assigned to it by governments or provided for by any arrangement between the Organization and any other public international organization.

Art. V.

(The Executive Committee)

1. The Conference shall appoint an Executive Committee consisting of not less than nine or more than fifteen members or alternate or associate members of the Conference or their advisers who are qualified by administrative experience or other special qualifications to contribute to the attainment of the purpose of the Organization. There shall be not more than one member from any Member nation. The tenure and other conditions of office of the members of the Executive Committee shall be subject to rules to be made by the Conference.

2. Subject to the provisions of paragraph 1 of this Article, the Conference shall have regard in appointing the Executive Committee to the desirability that its membership should reflect as varied as possible an experience of different types of economy in relation to food and agriculture.

3. The Conference may delegate to the Executive Committee such powers as it may determine, with the exception of the powers set forth in paragraph 2 of Article II, Article IV, paragraph 1 of Article VII, Article XIII, and Article XX of this Constitution.

4. The members of the Executive Committee shall exercise the powers delegated to them by the Conference on behalf of the whole Conference and not as representatives of their respective governments.

5. The Executive Committee shall appoint its own officers and, subject to any decisions of the Conference, shall regulate its own procedure.

Art. VI.

(Others Committees and Conferences)

1. The Conference may establish technical and regional standing committees and may appoint committees to study and report on any matter pertaining to the purpose of the Organization.

2. The Conference may convene general, technical, regional, or other special conferences and may provide for the representation at such conferences, in such manner as it may determine, of national and international bodies concerned with nutrition, food and agriculture.

Art. VII.

(The Director-General)

1. There shall be a Director-General of the Organization who shall be appointed by the Conference by such procedure and on such terms as it may determine.

2. Subordinatamente al controllo generale da parte della Conferenza e del suo Comitato Esecutivo, il Direttore Generale avrà pieni poteri ed autorità per dirigere il lavoro dell'Organizzazione.

3. Il Direttore Generale, o un rappresentante da lui designato, parteciperà, senza diritto a voto, a tutte le riunioni della Conferenza e del suo Comitato Esecutivo e sottoporrà all'esame della Conferenza e del Comitato Esecutivo proposte in ordine ad una adeguata azione relativa alle materie da essi trattate.

2. Subject to the general supervision of the Conference and its Executive Committee, the Director-General shall have full power and authority to direct the work of the Organization.

3. The Director-General or a representative designated by him shall participate, without the right to vote, in all meetings of the Conference and of its Executive Committee and shall formulate for consideration by the Conference and the Executive Committee proposals for appropriate action in regard to matters coming before them.

Art. VIII.
(*Personale*)

1. Il personale dell'Organizzazione sarà nominato dal Direttore Generale secondo la procedura che risulterà da norme fissate dalla Conferenza.

2. Il personale dell'Organizzazione sarà responsabile verso il Direttore Generale. La sua responsabilità sarà esclusivamente di carattere internazionale ed esso non cercherà o riceverà istruzioni a tal riguardo da nessuna autorità all'infuori dell'Organizzazione. Gli Stati-Membri s'impegnano a rispettare pienamente il carattere internazionale degli obblighi del personale e non cercheranno di influenzare alcuno dei loro cittadini nell'adempimento di tali obblighi.

3. Nel nominare il personale il Direttore Generale dovrà, subordinatamente alla fondamentale esigenza di assicurare il più alto grado di rendimento e di competenza tecnica, tenere in dovuta considerazione l'esigenza di scegliere personale reclutato sulla più ampia base geografica possibile.

4. Ciascun Stato-Membro si impegna, per quanto ciò può essere possibile secondo la sua procedura costituzionale, ad accordare al Direttore Generale e ai maggiori funzionari privilegi e immunità diplomatiche e ad accordare agli altri membri del personale tutte le facilitazioni ed immunità concesse al personale non diplomatico dipendente da missioni diplomatiche, oppure, alternativamente, le immunità e le facilitazioni che possono, in avvenire, essere accordate a membri equivalenti del personale di altre pubbliche organizzazioni internazionali.

Art. VIII.
(*Staff*)

1. The staff of the Organization shall be appointed by the Director-General in accordance with such procedure as may be determined by rules made by the Conference.

2. The staff of the Organization shall be responsible to the Director General. Their responsibilities shall be exclusively international in character and they shall not seek or receive instructions in regard to the discharge thereof from any authority external to the Organization. The Member nations undertake fully to respect the international character of the responsibilities of the staff and not to seek to influence any of their nationals in the discharge of such responsibilities.

3. In appointing the staff the Director-General shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, pay due regard to the importance of selecting personnel recruited on as wide a geographical basis as is possible.

4. Each Member nation undertakes, in so far as it may be possibile under its constitutional procedure, to accord to the Director-General and senior staff diplomatic privileges and immunities and to accord to other members of the staff all facilities and immunities accorded to non-diplomatic personnel attached to diplomatic missions, or alternatively to accord to such other members of the staff the immunities and facilities which may hereafter be accorded to equivalent members of the staffs of other public international organizations.

Art. IX.
(*Sede*)

La sede dell'Organizzazione sarà determinata dalla Conferenza.

Art. IX.
(*Seat*)

The seat of the Organization shall be determined by the Conference.

Art. X.
(*Uffici regionali e di collegamento*).

1. Vi saranno quegli uffici regionali che il Direttore Generale dovesse decidere, con l'approvazione della Conferenza.

2. Il Direttore Generale può nominare funzionari di collegamento con particolari paesi o regioni subordinatamente all'approvazione del Governo interessato.

Art. X.
(*Regional and Liaison Offices*)

1. There shall be such regional offices as the Director-General with the approval of the Conference may decide.

2. The Director-General may appoint officials for liaison with particular countries or areas subject to the agreement of the government concerned.

Art. XI.
(*Relazioni da parte dei Membri*).

1. Ciascun Stato-Membro riferirà periodicamente all'Organizzazione sui progressi compiuti verso il raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione quali esposti nel Preambolo e sulle misure adottate sulla base

Art. XI.
(*Reports by Members*)

1. Each Member nation shall communicate periodically to the Organization reports on the progress made toward achieving the purpose of the Organization set forth in the Preamble and on he action taken on the

delle raccomandazioni fatte e delle convenzioni sottoposte dalla Conferenza.

2. Tali relazioni saranno presentate alle date e secondo quella forma e conterranno quei particolari che la Conferenza può richiedere.

3. Il Direttore Generale sottoporrà queste relazioni, insieme con l'analisi di esse, alla Conferenza e pubblicherà quelle relazioni e quelle analisi di cui la Conferenza approvasse la pubblicazione unitamente a quei rapporti a ciò riferentisi, adottati dalla Conferenza stessa.

4. Il Direttore Generale può chiedere a qualunque Stato-Membro di inviare informazioni su argomenti connessi con gli scopi dell'Organizzazione.

5. Ciascun Stato-Membro dovrà, a richiesta, comunicare all'Organizzazione, ai fini della loro pubblicazione, tutte le leggi, regolamenti, rapporti ufficiali e statistiche riguardanti nutrizione, generi alimentari e agricoltura.

Art. XII.

(*Cooperazioni con altre Organizzazioni*)

1. Allo scopo di provvedere a una stretta cooperazione tra l'Organizzazione e altre Organizzazioni internazionali pubbliche con responsabilità affini, la Conferenza può, subordinatamente alle disposizioni dell'art. XIII, accordarsi con le autorità competenti di tali organizzazioni per definire la distribuzione delle responsabilità e i metodi di cooperazione.

2. Il Direttore Generale, salve le decisioni della Conferenza, può accordarsi con altre organizzazioni internazionali pubbliche per il mantenimento di servizi comuni, per comuni accomodamenti nei riguardi dell'assunzione, prova, condizioni di servizio e altre materie affini e per scambi di personale.

Art. XIII.

(*Connessione con qualunque organizzazione generale mondiale*)

1. L'Organizzazione, rispettando la procedura prevista nel paragrafo seguente, farà parte di qualunque organizzazione generale mondiale a cui può essere affidato il coordinamento delle attività di organizzazioni internazionali con compiti specializzati.

2. Gli accordi per stabilire la connessione tra l'Organizzazione e una qualsiasi di tali organizzazioni generali saranno condizionati all'approvazione della Conferenza. Nonostante il disposto dell'art. XX, tali accordi, se approvati con la maggioranza di 2/3 dei voti, possono comprendere modifiche alle disposizioni del presente Statuto, purchè tali modifiche non riguardino gli scopi e i limiti dell'Organizzazione quali esposti nel presente Statuto.

Art. XIV.

(*Controllo di altre Organizzazioni*)

La Conferenza può approvare accordi che pongano altre organizzazioni pubbliche internazionali che si occupano di problemi di alimentazione e agricoltura sotto la vigilanza generale dell'Organizzazione, a quelle condizioni che saranno concordate con gli organi competenti dell'organizzazione di cui trattasi.

basis of recommendations made and conventions submitted by the Conference.

2. These reports shall be made at such times and in such forme and shall contain such particulars as the Conference may request.

3. The Director-General shall submit these reports, together with analyses thereof, to the Conference and shall publish such reports and analyses as may be approved for publication by the Conference together with any reports relating thereto adopted by the Conference.

4. The Director-General may request any Member nation to submit information relating to the purpose of the Organization.

5. Each Member nation shall, on request, communicate to the Organization, on publication, all laws and regulations and official reports and statistics concerning nutrition, food and agriculture.

Art. XII.

(*Cooperation with other Organizations*)

1. In order to provide for close cooperation between the Organization and other public international organizations with related responsibilities, the Conference may, subject to the provisions of Article XIII, enter into agreements whit the competent authorities of such organizations defining the distribution of responsibilities and methods of cooperation.

2. The Director-General may, subject to any decisions of the Conference, enter into agreements whith other public international organizations for the maintenance of common services, for common arrangements in regard to recruitment, training, conditions of service, and other related matters, and for interchanges of staff.

Art. XIII.

(*Relation to any General World Organization*)

1. The Organization shall, in accordance with the procedure provided for in the following paragraph, constitute a part of any general international organization to which may be entrusted the coordination of the activities of international organizations with specialized responsabilities.

2. Arrangements for defining the relations between the Organization and any such general organization shall be subject to the approval of the Conference. Notwithstanding the provisions of Article XX, such arrangements may, if approved by the Conference by a two-thirds majority of the votes cast, involve modification of the provisions of this Constitution: Provided that no such arrangements shall modify the purposes and limitations of the Organization as set forth in this Constitution.

Art. XIV.

(*Supervision of Other Organizations*)

The Conference may approve arrangements placing other public international organizations dealing with questions relating to food and agriculture under the general authority of the Organization on such terms as may be agreed with the competent authorities of the organization concerned.

Art. XV.

(Stato giuridico)

1. L'Organizzazione avrà la capacità di una persona giuridica per compiere qualunque atto giuridico conforme ai suoi scopi che non superi i poteri ad essa conferiti dal presente Statuto.

2. Ciascun Stato-Membro si impegna, nei limiti delle possibilità concesse dal suo ordinamento costituzionale, ad accordare all'Organizzazione tutte le immunità e facilitazioni che esso accorda alle missioni diplomatiche, compresa l'inviolabilità degli edifici e degli archivi, l'immunità giurisdizionale e l'esenzione tributaria.

3. La Conferenza adotterà misure per la decisione da parte di un tribunale amministrativo delle controversie relative alle condizioni ed alle modalità di nomina dei membri del personale.

Art. XVI.

(Prodotti della pesca e delle foreste)

Nel presente Statuto il termine « agricoltura » e suoi derivati comprende pescherie, prodotti del mare, selvicoltura e i principali prodotti forestali.

Art. XVII.

(Interpretazione dello Statuto.

Ogni questione o controversia sull'interpretazione del presente Statuto o di qualsivoglia accordo internazionale adottato in forza di esso, sarà deferita alla decisione di una apposita corte internazionale o di un tribunale arbitrale, secondo norme da fissarsi dalla Conferenza.

Art. XVIII.

(Spese)

1. Subordinatamente al disposto dell'art. XXV, il Direttore Generale sottoporrà alla Conferenza un bilancio annuale comprendente le spese previste dall'Organizzazione. Dopo l'approvazione di un bilancio l'ammontare totale approvato sarà diviso tra gli Stati-Membri in proporzioni stabilite, di volta in volta, dalla Conferenza. Ogni Stato-Membro si impegna, subordinatamente alle esigenze del suo ordinamento costituzionale, a versare sollecitamente all'Organizzazione la sua quota parte delle spese così determinate.

2. Ogni Stato-Membro verserà, dopo la sua accettazione del presente Statuto, come suo primo contributo la sua quota del bilancio annuale per l'anno finanziario in corso.

3. L'anno finanziario dell'Organizzazione sarà dal 1° luglio al 30 giugno, a meno che la conferenza non determinasse altrimenti.

Art. XIX

(Recesso)

Ogni Stato-Membro può notificare il suo ritiro dall'Organizzazione in qualunque momento dopo lo spirare di quattro anni dalla data della sua accettazione del presente Statuto. Tale notifica avrà effetto un anno dopo la data della sua comunicazione al Direttore Generale dell'Organizzazione, subordinatamente alla condizione che lo Stato-Membro abbia a quell'epoca versato il suo contributo annuo per ogni anno della sua appartenenza all'Organizzazione, compreso l'anno finanziario successivo alla data di tale notifica.

Art. XV.

(Legal Status)

1. The Organization shall have the capacity of a legal person to perform any legal act appropriate to its purpose wich is not beyond the powers granted to it by this Constitution.

2. Eeach Member nation undertakes, in so far as it may be possible under its constitutional procedure, to accord to the Organization all the immunities and facilities which it accords to diplomatic missions, including inviolability of premises and archives, immunity from suit, and exemptions from taxation.

3. The Conference shall make provision for the determination by an administrative tribunal of disputes relating to the conditions and terms of appointment of members of the staff.

Art. XVI.

(Fish and Forest products)

In this Constitution the term « agriculture » and its derivatives include fisheries, marine products, forestry, and primary forestry products.

Art. XVII.

(Interpretation of Constitution)

Any question or dispute concerning the interpretation of this Constitution or any international convention adopted thereunder shall be referred for determination to an appropriate international court or arbitral tribunal in the manner prescribed by rules to be adopted by the Conference.

Art. XVIII.

(Expenses)

1. Subject to the provisions of Article XXV, the Director-General shall submit to the Conference an annual budget covering the anticipated expenses of the Organization. Upon approval of a budget the total amount approved shall be allocated among the Member nations in proportions determined, from time to time, by the Conference. Each Member nation undertakes, subject to the requirements of its constitutional procedure, to contribute to the Organization promptly its share of the expenses so determined.

2. Each Member nation shall, upon its acceptance of this Constitution, pay as its first contribution its proportion of the annual budget for the current financial year.

3. The financial year of the Organization shall be July 1 to June 30 unless the Conference should otherwise determine.

Art. XIX.

(Withdrawal)

Any Member nation may give notice of withdrawal from the Organization at any time after the expiration of four years from the date of its acceptance of this Constitution. Such notice shall take effect one year after the date of its communication to the Director-General of the Organization subject to the Member nation's having at that time paid its annual contribution for each year of its membership including the financial year following the date of such notice.

Art. XX.
(Emendamenti allo Statuto)

1. Gli emendamenti al presente Statuto che implicassero nuovi obblighi per gli Stati-Membri dovranno essere approvati dalla Conferenza con la maggioranza di due terzi dei voti di tutti i membri della Conferenza stessa ed entreranno in vigore al momento dell'accettazione da parte di 2/3 degli Stati-Membri per ciascuno Stato-Membro accettante l'emendamento e in seguito per ciascun altro Stato-Membro al momento della sua accettazione.

2. Gli altri emendamenti entreranno in vigore al momento della loro approvazione da parte della Conferenza con una maggioranza di 2/3 di tutti membri della Conferenza.

Art. XXI.
(Entrata in vigore dello Statuto)

1. Il presente Statuto sarà aperto all'accettazione da parte delle nazioni elencate nell'alleg. I.

2. Gl'istrumenti di accettazione saranno trasmessi da ogni Governo alla Commissione ed *Interim* per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite, la quale notificherà il loro ricevimento ai Governi delle Nazioni elencate nell'alleg. I. L'accettazione può essere notificata alla Commissione ad *Interim* attraverso un rappresentante diplomatico, nel qual caso l'istrumento di accettazione deve essere trasmesso alla Commissione appena possibile.

3. Avvenuto il ricevimento da parte della Commissione ad *Interim* di 20 notifiche di accettazione, la Commissione ad *Interim* predisporrà per la firma del presente Statuto in una singola copia da parte dei rappresentanti diplomatici, debitamente a ciò autorizzati, delle nazioni che avranno notificato la loro accettazione, e dopo esser stato firmato da parte di non meno di 20 delle nazioni specificate dall'alleg. I il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente.

4. Le accettazioni la cui notifica sia ricevuta dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, avranno effetto al momento del loro ricevimento da parte della Commissione ad *Interim* oppure dell'Organizzazione.

Art. XXII.
(Prima sessione della Conferenza)

La Commissione ad *Interim* delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura convocherà la prima sessione della Conferenza ad una data opportuna dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. XXIII.
(Lingue)

In attesa dell'adozione da parte della Conferenza di norme riguardanti le lingue, il lavoro della Conferenza sarà svolto in inglese.

Art. XXIV.
(Sede temporanea)

La sede temporanea della Conferenza sarà a Washington a meno che la Conferenza non stabilisca altrimenti.

Art. XX.
(Amendment of Constitution)

1. Amendments to this Constitution involving new obligations for Member nations shall require the approval of the Conference by a vote concurred in by a two-third majority of all the members of the Conference and shall take effect on acceptance by two-thirds of the Member nations for each Member nation accepting the amendment and thereafter for each remaining Member nation on acceptance by it.

2. Other amendments shall take effect on adoption by the Conference by a vote concurred in by a two-thirds majority of all the members of the Conference.

Art. XXI.
(Entry into force of Constitution)

1. This Constitution shall be open to acceptance by the nations specified in Annex I.

2. The instruments of acceptance shall be transmitted by each government to the United Nations Interim Commission on Food and Agriculture, which shall notify their receipt to the governments of the nations specified in Annex I. Acceptance may be notified to the Interim Commission through a diplomatic representative, in which case the instrument of acceptance must be transmitted to the Commission as soon as possible thereafter.

3. Upon the receipt by the Interim Commission of twenty notifications of acceptance the Interim Commission shall arrange for this Constitution to be signed in a single copy by the diplomatic representatives, duly authorized thereto, of the nations who shall have notified their acceptance, and upon being so signed on behalf of not less than twenty of the nations specified in Annex I this Constitution shall come into force immediately.

4. Acceptances the notification of which is received after the entry into force of this Constitution shall become effective upon receipt by the Interim Commission or the Organization.

Art. XXII.
(First Session of the Conference)

The United Nations Interim Commission on Food and Agriculture shall convene the first session of the Conference to meet at a suitable date after the entry into force of this Constitution.

Art. XXIII.
(Languages)

Pending the adoption by the Conference of any rules regarding languages, the business of the Conference shall be transacted in English.

Art. XXIV.
(Temporary Seat)

The temporary seat of the Organization shall be at Washington unless the Conference should otherwise determine.

Art. XXV.
(Primo anno finanziario)

Nei riguardi dell'anno finanziario in cui il presente Statuto entrerà in vigore si applicheranno le seguenti disposizioni eccezionali:

a) il bilancio sarà il bilancio provvisorio esposto nell'alleg. II del presente Statuto;

b) le somme da versarsi dagli Stati-Membri saranno nelle proporzioni indicate nell'alleg. II del presente Statuto, purchè ciascun Stato-Membro possa dedurre da esse l'ammontare già da esso contribuito per le spese della Commissione ad *Interim.*

Art. XXVI.
(Scioglimento della Commissione ad interim)

All'apertura della prima sessione della Conferenza sarà deciso lo scioglimento della Commissione ad *Interim* delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura e i suoi atti e altre proprietà diverranno proprietà dell'Organizzazione.

ALLEGATO I

Nazioni eleggibili quali membri originari

Australia
Belgio
Bolivia
Brasile
Canadà
Cile
Cina
Colombia
Costa Rica
Cuba
Cecoslovacchia
Danimarca
Repubblica Dominicana
Ecuador
Egitto
El Salvador
Etiopia
Francia
Grecia
Guatemala
Haiti
Honduras
Islanda
India
Iran
Iraq
Liberia
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Nicaragua
Norvegia
Panama
Paraguay
Perù
Filippine Commonwealth
Polonia
Unione Sud Africa
Unione Repubblica Sovietica Socialista
Regno Unito
Uniti Stati America
Uraguay
Venezuela
Jugoslavia

ALLEGATO II

Bilancio del primo anno finanziario

Il bilancio provvisorio per il primo anno finanziario sarà una somma di 2.500.000 dollari degli Stati Uniti, il cui residuo non speso costituirà il nucleo di un fondo capitale.

Art. XXV.
(First Financial Year)

The following exceptional arrangements shall apply in respect of the financial year in which this Constitution comes into force:

(*a*) the budget shall be the provisional budget set forth in Annex II to this Constitution, and

(*b*) the amounts to be contributed by the Member nations shall be in the proportions set forth in Annex II to this Constitution: Provided that each Member nation may deduct therefrom the amount already contributed by it toward the expenses of the Interim Commission.

Art. XXVI.
(Dissolution of the Interim Commission)

On the opening of the first session of the Conference, the United Nations Interim Commission on Food and Agriculture shall be deemed to be dissolved and its records and other property shall become the property of the Organization.

ANNEX I.

Nations Eligibles for Original Membership

Australia
Belgium
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Czechoslovakia
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Ethiopia
France
Greece
Guatemala
Haiti
Honduras
Iceland
India
Iran
Iraq
Liberia
Luxembourg
Mexico
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Norway
Panama
Paraguay
Peru
Philippine Commonwealth
Poland
Union of South Africa
Unione of Soviet Socialist Republics
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Yugoslavia

ANNEX II.

Budget for the First Financial Year

The provisional budget for the first financial year shall be a sum of 2,500,000 U. S. dollars, the unspent balance of which shall constitute the nucleus of a capital fund.

Questa somma sarà versata dagli Stati-Membri nelle seguenti proporzioni:

	Percento
Australia	3.33
Belgio	1.28
Bolivia	29
Brasile	3.46
Canadà	5.06
Cile	1.15
Cina	6.50
Colombia	71
Costa Rica	05
Cuba	71
Cecoslavacchia	05
Danimarca	62
Repubblica Dominicana	05
Equatore	05
Egitto	1.73
El Salvador	05
Etiopia	29
Francia	5.69
Grecia	38
Guatemala	05
Haiti	05
Honduras	05
Islanda	05
India	4.25
Iran	71
Iraq	44
Liberia	05
Lussemburgo	05
Messico	1.87
Olanda	1.38
Nuova Zelanda	1.15
Nicaragua	05
Norvegia	62
Panama	05
Paraguay	05
Perù	71
Filippine	25
Polonia	1.19
Unione Sud Africa	2.31
U.R.S.S.	8.00
Regno Unito	15.00
U.S.A.	25.00
Uraguay	58
Venezuela	58
Jugoslavia	71
Percentuale per i nuovi Membri	2.00
Totale	100.00

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

This sum shall be contributed by the Member nations in the following proportions:

	Percent
Australia	3.33
Belgium	1.28
Bolivia	29
Brazil	3.46
Canada	5.06
Chile	1.15
China	6.50
Colombia	71
Costa Rica	05
Cuba	71
Czechoslovakia	05
Denmark	62
Dominican Republic	05
Ecuador	05
Egypt	1.73
El Salvador	05
Ethiopia	29
France	5.69
Greece	38
Guatemala	05
Haiti	05
Honduras	05
Iceland	05
India	4.25
Iran	71
Iraq	44
Liberia	05
Luxembourg	05
Mexico	1.87
Netherlands	1.38
New Zealand	1.15
Nicaragua	05
Norway	62
Panama	05
Paraguay	05
Peru	71
Philippines	25
Poland	1.19
Union of South Africa	2.31
U. S. S. R.	8.00
United Kingdom	15.00
U. S. A.	25.00
Uruguay	58
Venezuela	58
Yugoslavia	71
Provision for new Members	2.00
Total	100.00

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1947.

Approvazione dello statuto dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 13, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, che ha costituito l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania;

Visto l'art. 60, secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

E' reso esecutivo lo schema dello statuto che dovrà regolare l'ordinamento dell'Ente suddetto, quale risulta dal testo che, munito del visto ministeriale, fa parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 10 maggio 1947

Il Ministro: SEGNI

Statuto dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

Art. 1.

L'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 281, ha la sua sede principale a Bari.

Uffici tecnici staccati saranno istituiti nei centri di maggiore sviluppo dei lavori.

Art. 2.

L'Ente svolge la sua azione nelle provincie pugliesi e lucane allo scopo di promuovere e coordinare l'esecuzione delle opere irrigue e delle attività che vi sono connesse.

In particolare provvede:

1) all'accertamento delle risorse idriche utilizzabili a scopo irriguo ed allo studio del più conveniente impiego di esse;

2) alla esecuzione di opere irrigue di carattere pubblico e delle connesse opere di trasformazione fondiaria, nei casi previsti dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281;

3) all'impianto di centrali idroelettriche collegate all'irrigazione e di reti per la distribuzione dell'energia ad uso agricolo, salva l'applicazione delle norme in vigore sulla derivazione di acque pubbliche;

4) alla fornitura di acque ad uso potabile, quando se ne presenti la necessità e su richiesta dell'Ente per l'acquedotto pugliese;

5) all'esercizio ed alla manutenzione delle opere direttamente eseguite dall'Ente quando non debbano essere trasferite ad altri, giusta le disposizioni dell'art. 17 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215;

6) alla esecuzione diretta di opere irrigue aventi carattere di miglioramento fondiario o all'assistenza tecnica e finanziaria delle iniziative private, rivolte all'esecuzione di tali opere;

7) all'acquisto consensuale o all'espropriazione di terreni, allo scopo di trasformarli e di trasferirli a diretti coltivatori, soli o associati in cooperative agricole di lavoro;

8) alla costituzione di centri di addestramento tecnico dei dirigenti e delle maestranze agricole, al fine di preparare il personale idoneo per i nuovi ordinamenti della produzione;

9) a promuovere od a costituire imprese per l'impianto e l'esercizio di centrali idroelettriche, concorrendo alla formazione del capitale necessario;

10) allo studio, anche sperimentale, ed alla assistenza tecnica in materia di indirizzi colturali e di razionale impiego dei mezzi della produzione.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente è formato:

a) dalla quota di avviamento da versarsi dal Ministero dell'agricoltura e foreste, a termini dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281;

b) dai contributi dei proprietari interessati alla esecuzione delle opere di carattere pubblico;

c) dai proventi di esercizio degli impianti idroelettrici e delle opere irrigue aventi carattere di miglioramento fondiario;

d) ad ogni altro provento eventuale.

Art. 4.

Ferme restando l'unica personalità giuridica e l'unità degli uffici tecnici ed amministrativi, l'Ente si distingue in due Sezioni, rispettivamente per la Puglia e per la Lucania.

Ciascuna Sezione ha una sua propria Deputazione a cui spetta di deliberare su tutti gli argomenti che interessino esclusivamente la rispettiva regione.

La trattazione degli affari generali, del personale e, in generale, di tutti gli argomenti che interessano l'Ente nel suo complesso o eccedono i limiti territoriali della regione, spetta al Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Degli eventuali conflitti di competenza tra il Consiglio e le Deputazioni delle sezioni decide l'Ufficio di presidenza costituito dal presidente e dai due vice-presidenti.

Contro la decisione dell'Ufficio di presidenza è ammesso, nel termine di giorni 15, il ricorso al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente:

a) le Deputazioni di sezione;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) la Presidenza.

Art. 6.

La Deputazione di sezione per la Puglia è costituita:

a) da un delegato di ciascuno dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del tesoro;

b) da un rappresentante dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

c) da un rappresentante di ciascuna delle Deputazioni provinciali della Puglia;

d) da un rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura, designato con voto di maggioranza dalle Camere delle provincie pugliesi;

e) da un rappresentante per ciascuno dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Puglia;

f) da un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori, uno dei coltivatori diretti e uno dei lavoratori agricoli, designati dal Ministero dell'agricoltura e foreste, su proposta delle organizzazioni interessate della Puglia.

La Deputazione di sezione per la Lucania è costituita dai delegati dello Stato di cui alla lettera *a)* e dai rappresentanti indicati alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* degli enti e delle associazioni della Lucania.

Alle sedute delle due Deputazioni, che si tengono rispettivamente a Bari e a Potenza intervengono, con voto consultivo, il provveditore delle opere pubbliche e l'ispettore compartimentale agrario della rispettiva regione.

Art. 7.

Le Deputazioni di sezione, nei limiti di competenza territoriale:

a) predispongono gli elementi di bilancio, con riferimento alle necessità della rispettiva regione;

b) approvano i contratti e deliberano le spese d'importo superiore ai 10 milioni;

c) approvano i progetti di massima ed esecutivi delle opere di cui l'Ente si propone di assumere l'esecuzione;

d) deliberano sull'acquisto e sulla espropriazione di immobili;

e) determinano le modalità e il prezzo di trasferimento degli immobili trasformati a coltivatori singoli ed associati;

f) propongono il perimetro di contribuenza e i criteri di ripartizione dei contributi per i proprietari interessati;

g) approvano i ruoli di contribuenza;

h) deliberano sulle operazioni finanziarie, occorrenti all'esecuzione dei lavori nelle singole regioni, a meno che non vi si provveda con una operazione unica per entrambe le

regioni, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione, e sempre quando non ne derivi impegno oltre annuale per il bilancio dell'Ente.

Art. 8.

La Deputazione di sezione è convocata dal presidente con lettera raccomandata da spedirsi, per regola, dieci giorni prima della riunione.

Nei casi di urgenza la convocazione può tuttavia essere fatta anche per telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima della riunione.

Per la validità delle adunanze occorre l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica, compreso il presidente ed il vice-presidente di Sezione.

Le deliberazioni sono valide con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è costituito dai componenti delle due Deputazioni di sezione, oltre ad un rappresentante designato rispettivamente dalla Confederazione nazionale dei lavoratori della terra, dalla Confederazione italiana degli agricoltori, dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e dalla Associazione nazionale delle bonifiche.

Alle sedute del Consiglio di amministrazione possono intervenire, con voto consultivo, i provveditori alle opere pubbliche e gli ispettori compartimentali per l'agricoltura delle due regioni.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il programma generale dei lavori e l'ordine cronologico di svolgimento di essi;

b) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo ed autorizza le variazioni nel bilancio di previsione;

c) stabilisce le norme generali pel funzionamento dei servizi ed approva il ruolo organico del personale;

d) autorizza il presidente a stare in giudizio;

e) delibera su tutti gli argomenti attribuiti alla competenza delle Deputazioni di sezione, quando esorbitino dall'interesse di una sola regione.

Art. 11.

Il Consiglio è convocato dal presidente, con avviso pubblicato in uno o più giornali quotidiani locali, quindici giorni prima dell'adunanza e comunicato, per lettera raccomandata, nello stesso termine ai singoli consiglieri.

L'avviso contiene l'ordine del giorno degli argomenti da trattare ed indica il luogo, il giorno e l'ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione.

Una copia dell'avviso di convocazione è inviata per conoscenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, valgono le norme del terzo e quarto comma dell'art. 8.

Art. 13.

Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, nel mese di ottobre per deliberare il bilancio preventivo e, nel mese di marzo, per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Si riunisce, in via straordinaria, quando la convocazione sia promossa dal presidente, di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri.

Art. 14.

La Presidenza è costituita dal presidente e da due vice-presidenti, uno per la Puglia e l'altro per la Lucania.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I vice-presidenti sono eletti, uno dalla Deputazione della Sezione per la Puglia e l'altro dalla Deputazione per la Lucania, scegliendoli nel proprio seno.

Art. 15.

Al presidente spetta la rappresentanza dell'Ente nei confronti dei terzi. Egli presiede il Consiglio di amministrazione e le Deputazioni di sezione, qualora non deleghi la presidenza di queste ai vice-presidenti regionali.

Egli, inoltre, ha facoltà di prendere sotto la sua responsabilità, e salva la ratifica delle Deputazioni e del Consiglio, le deliberazioni ad essi spettanti, secondo le rispettive competenze, quando l'urgenza non ne permetta la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza di quegli organi collegiali.

Per la ratifica sarà fatta relazione al Consiglio o alle Deputazioni nella prima adunanza successiva alla data del provvedimento adottato.

Il presidente è il capo del personale dell'Ente, che da lui dipende nei riguardi gerarchici.

Art. 16.

Ai vice-presidenti è rispettivamente affidata l'alta vigilanza sugli affari che riguardano la Puglia e la Lucania. Essi all'uopo esercitano le facoltà che saranno ad essi delegate dal presidente ed il più anziano dei due sostituirà il presidente medesimo, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 17.

Il presidente, unitamente ai vice-presidenti, costituisce l'Ufficio di presidenza al quale spetta:

a) di deliberare in materia di assunzione o di licenziamento del personale, fatta eccezione pel direttore generale dell'Ente, che è proposto dall'Ufficio di presidenza e nominato dal Consiglio di amministrazione;

b) di decidere su quanto riguarda la sede, la costituzione e il funzionamento degli uffici e di regolare l'esecuzione da parte degli uffici stessi dei deliberati del Consiglio e delle Deputazioni;

c) di deliberare sulle operazioni finanziarie che vincolino il bilancio non oltre l'anno;

d) di approvare i contratti ed assumere spese d'importo eguale o inferiore ai 10 milioni;

e) di provvedere su tutto quanto non sia espressamente attribuito dal presente statuto ad altri organi dell'Ente

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni occorre la maggioranza dei componenti l'Ufficio di presidenza.

Art. 18.

I membri delle Deputazioni e del Consiglio di amministrazione, i presidenti e i vice-presidenti durano in carica tre anni, ma possono essere rinominati.

Art. 19.

Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente è esercitato da un Collegio di tre revisori dei conti, dei quali uno, delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e due, rispettivamente, dai Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

I revisori durano in carica tre anni e, alla scadenza, possono essere rinominati.

Art. 20.

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Il primo esercizio si chiude con il 31 dicembre 1947.

Il bilancio preventivo è sottoposto alla deliberazione del Consiglio di amministrazione insieme con una relazione tecnica sulle attività da svolgere e sui lavori da eseguire nell'anno a cui si riferisce la previsione.

Art. 21.

Nelle spese dell'Ente che riguardino lo studio, la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, sono tenuti a contribuire i proprietari interessati.

All'uopo l'Ente promuove la determinazione del perimetro di contribuenza, a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, e propone i criteri di ripartizione, da approvarsi e rendersi esecutori dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a' sensi degli articoli 11 e 12 del citato decreto legislativo.

Il rimborso all'Ente delle spese per lo studio, progettazione ed esecuzione di opere irrigue aventi carattere di miglioramento fondiario, è fatto con le modalità risultanti da appositi accordi con gli interessati, a meno che l'Ente non intenda riservarsi la proprietà e l'esercizio lucrativo delle opere, a termini dell'art. 45 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215. In questa ultima ipotesi, le tariffe di vendita dell'acqua sono sottoposte, per l'approvazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Visto, *Il Ministro*: SEGNI

(2754)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1947.

Costituzione in Milano della società in accomandita per azioni Banca Rosenberg Colorni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni adottate in data 23 gennaio 1947 dall'assemblea dei soci sottoscrittori della società in accomandita per azioni Banca Rosenberg Colorni, con sede in Milano;

Visto il certificato del Tribunale di Milano in data 18 aprile 1947, approvante l'avvenuta omologazione delle deliberazioni assembleari suddette;

Decreta:

Art. 1.

La società in accomandita per azioni Banca Rosenberg Colorni, con sede in Milano, è autorizzata a svolgere l'attività prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 2.

E' disposta l'iscrizione, col n. 4448, della suddetta società in accomandita per azioni Banca Rosenberg Colorni, nell'albo delle aziende di credito, istituito con l'art. 29 del suindicato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: Del Vecchio

(2755)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1947.

Trasformazione in sindacato del sequestro delle Società per azioni I.M.A.R e Valsecchi-Boffi, con sede in Milano, e nomina del sindacatore delle dette società e della Triplex, società anonima con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i seguenti decreti Ministeriali, emessi in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100:

1) decreti Ministeriali 13 gennaio 1946, con i quali sono state sottoposte a sequestro le Società per azioni I.M.A.R. e Valsecchi-Boffi, con sede in Milano, rispettivamente in via Don Giovanni Verità n. 10 e in via Varesina n. 115, con la nomina a sequestratari dei signori avv. Cisotti Fausto e dott. Alvino Stanislao;

2) decreto Ministeriale 16 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sindacato la Triplex - società anonima con sede in Milano, via De Breme n. 25, con la nomina a sindacatore del dott. Giuseppe Giunta;

Ritenuto che le suindicate aziende sono fra di loro collegate e quindi, allo scopo di assicurare il coordinamento dello svolgimento delle attività, si rende opportuno trasformare in sindacato il provvedimento di sequestro adottato nei riguardi delle Società per azioni I.M.A.R. e Valsecchi-Boffi ed affidare l'incarico di sindacatore delle tre aziende ad una sola persona, in modo che la medesima possa svolgere una più efficace vigilanza;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

1. Sono revocati i decreti 13 gennaio 1946, con i quali sono state sottoposte a sequestro le Società per azioni I.M.A.R. e Valsecchi-Boffi, con sede in Milano.

2. E' revocata la nomina del dott. Giuseppe Giunta a sindacatore della Triplex - società anonima con sede pure in Milano;

3. Le Società per azioni I.M.A.R. e Valsecchi-Boffi, con sede in Milano, sono sottoposte a sindacato con la nomina a sindacatore dell'avv. Fausto Cisotti, il quale è nominato sindacatore anche della Triplex, società anonima con sede in Milano, in sostituzione del dott. Giuseppe Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1947

Il Ministro: Del Vecchio

(2699)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comitato interministeriale dei prezzi

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 20 del 25 giugno 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante i prezzi delle merci U.N.R.R.A.

In relazione agli accordi intervenuti con le Amministrazioni interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi con circolare n. 20 del 25 giugno c. a., ha stabilito come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sotto elencate:

64. — *Rame*:

a) rame elettrolitico, franco magazzino consegnatario, L. 235 al kg.;

delle quali L. 5 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 230 da versare al Fondo lire;

b) rame raffinato a fuoco, franco magazzino consegnatario, L. 220 al kg.;

delle quali L. 5 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 215 da versare al Fondo lire.

65. — *Resina plastificata « paraflux »*: franco magazzino consegnatario, L. 65 al kg.;

delle quali L. 5 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 60 da versare al Fondo lire.

66. — *Coke di petrolio calcinato speciale*: franco magazzino consegnatario, L. 33.500 alla tonn.;

delle quali L. 3.500 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 30.000 da versare al Fondo lire.

67. — *Pece di catrame*: franco magazzino consegnatario, L. 28.500 alla tonn.;
delle quali L. 3.500 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 25.000 da versare al Fondo lire.

68. — *Legname* (pino del Paranà sbarcato a Napoli): franco magazzino consegnatario, L. 17.000 al mc.;
delle quali L. 3.000 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 14.000 da versare al Fondo lire.

69. — *Pietre per affilare* (da 1 kg. circa): prezzo di vendita all'agricoltore, franco magazzini consorzi agrari o dei loro agenti in provincia, L. 125 ciascuna;
delle quali L. 25 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 100 da versare al Fondo lire.

70. — *Filetti di cocco*: franco magazzino consegnatario, L. 205 al kg.;
delle quali L. 15 preventivate come spese di gestione soggette a rendiconto e L. 190 da versare al Fondo lire.

71. — *Spezie*: viene disposta la vendita all'asta pubblica nei modi previsti dalle disposizioni in vigore sulla base dei seguenti prezzi:

a) cannella, L. 1.200 al kg.;
b) vainiglia (pastiglie), L. 500 al kg.;
c) noce moscata, L. 1.700 al kg.;
d) salvia, L. 1.500 al kg.

Il preventivo di L. 45 al kg., per spese di gestione soggette a rendiconto deve costituire la cifra massima che il consegnatario può trattenere per tutte le spezie vendute, potendosi così accreditare al Fondo lire la differenza all'atto stesso della vendita.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo e alle stesse possibilità di revisione di ogni altra voce incluse nel costo di distribuzione.

(2926)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 3 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1947, registro n. 9 Interno, foglio n. 274, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Burgio (Agrigento), di un mutuo di L. 621.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(2780)

CONCORSI

MINISTERO DEL TESORO

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1947, registro Tesoro n. 2, foglio n. 257, con cui è stato indetto un concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto l'art. 7 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Ritenuta l'opportunità di prorogare congruamente il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto stabilito in giorni novanta da quello successivo al 20 marzo 1947, data dell'avvenuta pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto Ministeriale del 29 gennaio 1947 e di cui all'art. 4 del decreto medesimo, è prorogato a tutto il 2 agosto 1947.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 391

(2911)

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a settanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti addì 3 aprile 1947, registro Tesoro n. 3, foglio n. 236, con cui è stato indetto un concorso per esami a settanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto l'art. 7 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Ritenuta l'opportunità di prorogare congruamente il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto stabilito in giorni novanta da quello successivo al 17 aprile 1947, data dell'avvenuta pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a settanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto Ministeriale 4 marzo 1947 e di cui all'art. 3 del decreto medesimo, è prorogato a tutto il 30 agosto 1947.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registro Tesoro n. 5, foglio n. 387
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947

(2912)

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a undici posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo B della Direzione generale delle pensioni di guerra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti addì 21 febbraio 1947, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 94, con cui è stato indetto un concorso per esami a undici posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Visto l'art. 7 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Ritenuta l'opportunità di prorogare congruamente il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto stabilito in giorni novanta da quello successivo al 14 marzo 1947, data dell'avvenuta pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a undici posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, indetto con il decreto Ministeriale del 29 gennaio 1947 e di cui all'art. 3 del decreto medesimo, è prorogato a tutto il 27 luglio 1947.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 392

(2913)

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a trentacinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1947, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 71, con cui è stato indetto un concorso per esami a trentacinque posti di alunno in prova nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto l'art. 7 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Ritenuta l'opportunità di prorogare congruamente il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto stabilito in giorni novanta da quello successivo all'11 marzo 1947, data dell'avvenuta pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trentacinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto Ministeriale del 29 gennaio 1947 e di cui all'art. 3 del decreto medesimo, è prorogato a tutto il 24 luglio 1947.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 388

(2914)

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a venticinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1947, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 70, con cui è stato indetto un concorso per titoli a venticinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci;

Visto l'art. 7 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Ritenuta l'opportunità di prorogare congruamente il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto stabilito in giorni novanta da quello successivo all'11 marzo 1947, data dell'avvenuta pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a venticinque posti di alunno in prova nel ruolo della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci, indetto con il decreto Ministeriale del 29 gennaio 1947 e di cui all'art. 3 del decreto medesimo, è prorogato a tutto il 24 luglio 1947.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 389

(2915)

Proroga del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso a venti posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 29 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1947, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 192, con cui è stato indetto un concorso per titoli a 20 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci;

Visto l'art. 7 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Ritenuta l'opportunità di prorogare congruamente il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto stabilito in giorni novanta da quello successivo al 20 marzo 1947, data dell'avvenuta pubblicazione del bando stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli a venti posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro, riservato ai reduci, indetto con il decreto Ministeriale del 29 gennaio 1947 e di cui all'art. 4 del decreto medesimo, è prorogato a tutto il 2 agosto 1947.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 390

(2916)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.